

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **174/1988** (ECLI:IT:COST:1988:174)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Camera di Consiglio del **13/01/1988**; Decisione del **28/01/1988**

Deposito del **11/02/1988**; Pubblicazione in G. U. **24/02/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10389**

Atti decisi:

N. 174

ORDINANZA 28 GENNAIO-11 FEBBRAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma e 23, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promossi con due ordinanze emesse il 6 ottobre 1981 dal Pretore di Brescia nei procedimenti civili vertenti tra Corsini Giovan Battista ed altri e la s.p.a. A.T.B. Bisider e tra Cattaneo Domenico ed altri e la s.p.a. Pietra ed altra, iscritte ai nn. 771 e 772 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 dell'anno 1982;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il Pretore di Brescia dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale degli artt. 23, primo comma e 20, primo comma, l. 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei diritti dei lavoratori), in quanto - prevedendo che i permessi sindacali siano "retribuiti" e che in relazione alla partecipazione ad assemblee, nel limite di 10 ore annue, sia corrisposta la "normale retribuzione" - non precisano se nel concetto di retribuzione debbano essere o meno ricomprese "anche le maggiorazioni spettanti a chi lavora continuativamente su turni";

che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto dichiararsi l'infondatezza di tali questioni;

Considerato che il quesito sul se le predette maggiorazioni siano o meno da ricomprendere nel concetto di retribuzione adottato dalle norme impugnate involge questioni di mera interpretazione, che come tali spettano al giudice adito per la soluzione della controversia ed esulano, viceversa, dai compiti di questa Corte;

che pertanto le proposte questioni vanno dichiarate inammissibili;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 20, primo comma e 23, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Brescia con ordinanze del 6 ottobre 1981 (r.o. nn. 771 e 772/81).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.